



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

III SERVIZIO

SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N. 79 del 03/08/2012

Raccolta Ufficiale

N. 735

del 27/08/2012

OGGETTO: Impegno di spesa per inserimento di due minori presso la Comunità Educativa "Saverio De Bellis".

IL RESPONSABILE

Premesso:

che sono di competenza dei Comuni gli interventi di natura assistenziale in favore dei minori ospiti di strutture educative e/o comunità residenziali riconosciute sul territorio comunale, disposti con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o con ordinanze sindacali;

che questo Comune annovera, tra gli assistiti, cittadini ospiti di strutture educative e/o comunità residenziali come risulta dagli atti del competente ufficio;

che la prevenzione è presupposto necessario per la tutela dei minori, e consiste nel far sì che essi non subiscano involuzioni fisiche e psichiche e non cadano in esperienze negative;

che l'art. 403 del Codice Civile sancisce che *"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"*;

che questo Servizio Sociale, in data 29/05/2012, ha attivato un iniziale intervento di protezione dell'infanzia, mediante inserimento di due minori in modalità di semi-convitto presso la Comunità Educativa "S. De Bellis", unica struttura sul territorio in grado di svolgere le funzioni di accoglienza part-time di minori il cui nucleo familiare versa in condizioni di pregiudizio sociale;

che in data 03.06.2012 l'Assistente Sociale specialista di questo Ente ha dovuto tutelare, con carattere d'urgenza, i due bambini in condizioni di grave abbandono, applicando l'art. 403 del codice civile;

che la suddetta Assistente Sociale specialista, a seguito di una urgente ricerca sul territorio di una struttura adeguata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa, ha raccolto la disponibilità alla pronta accoglienza della sola Comunità Educativa "S. De Bellis", sita in Castellana Grotte (BA) e con sede legale in via S. De Bellis n. 4;

che il Tribunale per i Minorenni di Bari, con Provv. N. 3103/12 Cron. ha affidato i due minori al Servizio Sociale di questo Comune, confermando il collocamento urgente in struttura e sospendendo dalla potestà gli esercenti tale diritto/dovere;

che l'inserimento dei minori in comunità educativa è una strategia che si realizza ponendo i bambini nella condizione di difendersi dai pericoli e di superare le difficoltà, causate anche da situazioni socio-ambientali, verificando e supportando contemporaneamente la genitorialità e proteggendo entrambi da condizioni di vita insane e non dignitose, imposte dal contesto;

vista la comunicazione della Comunità Educativa "S. De Bellis", con sede legale a Castellana Grotte in via S. De Bellis n. 20, pervenuta al protocollo generale del Comune in data 09.07.2012, con cui l'Amministrazione della predetta Comunità ha comunicato formalmente, così come da precedente comunicazione verbale, la retta giornaliera per l'accoglienza prima semi-residenziale di € 36,50 e poi residenziale di € 72,00 per ciascun minore inserito;

ritenuta la struttura della Comunità Educativa "S. De Bellis", con sede legale a Castellana Grotte (BA), in via S. De Bellis n. 20, soddisfacente le necessità di questa civica amministrazione;

ritenuto pertanto, di doversi provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, al fine di assicurare l'intervento prospettato dall'Assistente Sociale specialista referente del caso;

dato atto che con specifica disposizione, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.08.2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

visto l'art. 404 c.c.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di disporre con carattere d'urgenza l'intervento in favore dei due minori C.M e C.R. mediante l'inserimento degli stessi, prima in modalità semiconvittuale e poi residenziale, presso la Comunità Educativa "S. De Bellis", sita in Castellana Grotte (BA) e con sede legale in via S. De Bellis n. 20;

2) di assumere impegno di spesa da intendersi suddiviso come di seguito:

- € 182,50 per ciascun minore, relativo all'inserimento in modalità di semiconvitto dal 29/05/2012 al 02/05/2012, per un totale di € 365,00;
- € 15.526,00 per ciascun minore, relativo al collocamento in modalità residenziale dal 03/06/2012 al 31/12/2012, per un totale di € 30.528,00;

quote necessarie a soddisfare l'onere del pagamento della retta di ricovero dei due minori presso la Comunità Educativa "S. De Bellis", relativamente al periodo dal 29 maggio al 31 dicembre 2012, precisando che i nominativi, nel rispetto del D.Lgs. recante norme in materia di protezione dei dati personali, vengono indicati in apposito distinto elenco che verrà trasmesso agli uffici competenti;

3) di imputare la somma totale di € 30.893,00, relativa a n. 5 giorni in modalità di semiconvitto e dei restanti giorni in modalità residenziale, all'intervento 1.10.01.03 del redigendo Bilancio 2012 (Cap.1342.00);

4) di dare atto che la Comunità Educativa "S. De Bellis", sita in Castellana Grotte (BA):

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte – Servizio III ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
dott.ssa Adriana Mazzarisi

IL RESPONSABILE ad interim III SERVIZIO
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 03/08/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 856/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1188

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 27/08/2012 al 01/09/2012.

Castellana Grotte, 27 agosto 2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella